



COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO

Provincia di Cosenza

ORDINANZA N. 78 del 30 aprile 2020 ore 8:50

IL SINDACO

Richiamati tutti i provvedimenti – ad oggi - resi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di COVID – 19 ;

Richiamati tutti i provvedimenti resi dalla Presidenza della Regione Calabria in materia di COVID – 19, sino alla data del 28/04/2020 ;

Richiamati tutti i provvedimenti – ordinanze – ad oggi resi in materia di COVID – 19 , dal sottoscritto ;

VISTO

Il contenuto del decreto datato 26.04.20 a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della Salute qui da intendersi per integralmente trascritto e riportato;

VISTO

Il Decreto Legge 02 marzo 2020 n. 9 recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, qui da intendersi per trascritto e riportato ;

VISTO

L'art. 35 del citato Decreto rubricato “ Disposizioni in materia di ordinanza contingibili e urgenti” che “ tra l'altro” così dice: “.....a seguito dell'adozione delle misure statali....non possono essere adottate e ove adottate sono inefficaci le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta **in contrasto con le misure statali**”;

Che il Sindaco rappresenta lo Stato sul territorio e deve rispettare i provvedimenti emanati a livello nazionali;

CONSIDERATO CHE

in data 29/04/2020 è stata adottata dal Presidente della Giunta Regionale, Dott.ssa Santelli, Ordinanza n. 37, *a parere di chi scrive, in netto contrasto con il DPCM del 26/04/2020, atteso che per disposizione legislativa le “ misure” che un Presidente di una Regione può adottare possono essere “ solo” più restrittive rispetto a quelle dettate dal governo centrale;*

che viceversa dal contenuto dell'ordinanza resa dal Presidente della Giunta Regionale le misure adottate in data 29/04/2020 sono ampliative rispetto alla disposizioni governative;

che quale massima autorità sanitaria locale, ai sensi dell'art. 50 e 54 comma 6 del TUEL, il Sindaco ha il potere di adottare ogni provvedimento a tutela della salute pubblica e di regolamentare e disciplinare orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali;

ORDINA e DISPONE

Sino a nuovo provvedimento che su tutto il territorio comunale si applicano le disposizioni dettate nell'art. 1 del DPCM del 26/04/2020 sopra richiamato ,

Che di seguito si trascrive lo stralcio del citato articolo riferito alle “ attività commerciali” : Art. 1 Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale : OMISSIS...

z) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

aa) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

bb) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

cc) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2;

dd) gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5;

ee) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

SI RISERVA

Con successiva Ordinanza anche sulla scorta delle anticipazioni di stampa di adottare ulteriori provvedimenti in seguito all'adozione da parte governativa, ministeriale e/o dall'autorità giudiziaria se adita, nelle materie oggetto dell'ordinanza n. 37 del 29/04/2020 a

firma del Presidente della Regione Calabria avente ad oggetto “ disposizioni relative alle attività di ristorazione di alimenti e bevande, attività sportive e amatoriali individuali e agli spostamenti delle persone fisiche nel territorio regionale” di adottare ogni ulteriore provvedimento ritenuto utile e necessario ;

SIN DA ORA

In vista di una prossima apertura, si invitano gli interessati ovvero i titolari di ristoranti, pizzerie, pasticcerie, rosticcerie, bar, attività alberghiere ed extra, lidi balneari ed altro, a predisporre nelle proprie attività commerciali quanto necessario al fine di rispettare le prescrizioni governative in materia di misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, anche in termini di dispositivi di protezione individuale e di rispetto delle prescrizioni in materia di distanziamento sociale :

Con invito, prima di iniziare lo svolgimento delle attività, a trasmettere all'ufficio commercio di questo comune la documentazione che comprova tanto.

Gli uffici comunali competenti, ricevute le comunicazioni, effettueranno i dovuti sopralluoghi diretti ad accertare le prescrizioni dettate in materia a livello governativo e a riferire con relazione per iscritto al sottoscritto quale massima autorità sanitaria sul territorio l'esito dei controlli.

ORDINA

di trasmettere la presente Ordinanza

1. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
2. Al Ministero della Salute
3. Alla Regione Calabria
4. Al Sig. Questore di Cosenza
5. Al Sig. Prefetto di Cosenza
6. Ai Carabinieri di Santa Maria del Cedro
7. Ai Carabinieri di Scalea
8. All'ASP di Cosenza
9. Alla Guardia di Finanza di Scalea
10. Alla Capitaneria di Porto di diamante
11. Alla Polizia stradale di Scalea

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Calabria di Catanzaro entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente affisso su tutto il territorio comunale.

Santa Maria del Cedro lì, 30/04/2020 ore 10,20

Il Sindaco
Avv. Ugo Vetere
F.to all'originale